

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XXXVIII CICLO

➤ SEZIONE D.M. 226/2021 E D.M. 301/2022

- 1. Nel caso di convenzioni attive con la Pubblica Amministrazione, l'Università può prevedere la riserva di posti a favore di dipendenti di amministrazioni pubbliche?**

La destinazione di una quota dei posti disponibili riservata ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al corso di dottorato di ricerca a seguito del superamento della relativa selezione, è riferita nel D.M. 226/2021 alla fattispecie dei corsi di dottorato di ricerca che, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, chiedono il riconoscimento della qualificazione di “*dottorato industriale*”.

- 2. La riserva di posti a favore di dipendenti di imprese è ammissibile solo nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca in forma associata con imprese?**

In base alle disposizioni dell'art. 10 del D.M. 226/2021, la possibilità di riservare posti ai dipendenti delle imprese è relativa esclusivamente ai dottorati che, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, ottengono il riconoscimento della qualificazione di “*dottorato industriale*”.

- 3. Nel caso di riserva di posti a favore di dipendenti di imprese, gli stessi sono rendicontabili come posti con borsa?**

Premesso che l'art. 10, comma 4, lettera b), del D.M. 226/2021 dispone che i bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca industriale possano destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione, e il paragrafo 3.3 del D.M. 301/2022 dispone che siano ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili, i posti riservati a favore di dipendenti di imprese sono rendicontabili come posti con borsa nell'ambito del “*dottorato industriale*”. Tale ultima disposizione non si applica ai fini della rendicontazione PNRR.

- 4. Se un corso di dottorato di interesse nazionale (DIN) è stato accreditato nell'ambito del XXXVIII ciclo in base a un partenariato con “n” Università e altri Enti o Istituzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021, nei cicli successivi possono essere previste modifiche dei soggetti che aderiscono al DIN senza che ciò comporti una nuova procedura di accreditamento?**

Sì, a condizione che permangano i requisiti di accreditamento della sede e del corso avente durata quinquennale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2021.

- 5. In caso di rinuncia alla borsa di studio da parte di un dottorando, qualora non siano più disponibili posti senza borsa di studio, è possibile accogliere ulteriori dottorandi in qualità di non borsisti?**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. 226/2021 *“possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa”* e ai sensi del paragrafo 3.3, lettera e), del D.M. 301/2022 *“eventuali posti senza borsa potranno essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa ogni 3 posti con borsa”*.

- 6. Nel caso in cui l'Università preveda che, al termine dell'anno accademico, il residuo non speso del budget annuale assegnato al dottorando sia riassorbito nel bilancio dell'Amministrazione, è possibile cumulare il residuo del budget annuale non speso dal dottorando al termine dell'anno a quello degli anni successivi?**

Sì. L'art. 9, comma 4, del D.M. 226/2021 prevede che il budget di ricerca debba essere in misura non inferiore al dieci per cento e finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Università: pertanto, è possibile considerare la quota del budget non speso dal dottorando al termine dell'anno per l'anno successivo.

- 7. Se un dottorando rinuncia alla borsa di studio, si può scorrere la graduatoria con procedura di subentro, assegnando la borsa a un candidato idoneo?**

Sì. In caso di rinuncia al corso di dottorato di ricerca da parte del candidato vincitore, è possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito, assegnando la borsa di studio al candidato idoneo presente nella graduatoria, purché nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 1, del D.M. 226/2021. Si specifica che il progetto di ricerca in caso di subentro rimane il medesimo.

- 8. Quali sono le modalità per comunicare l'avvio della procedura da parte dell'Ateneo di rinuncia e/o di esclusione di un dottorando assegnatario di borsa di studio?**

L'Università è tenuta a operare in modo autonomo a sistema tramite la *“Card di rinuncia”* e, se necessita di chiarimenti, a procedere esclusivamente con relativa richiesta - tramite apertura di ticket - a CINECA.

- 9. Per garantire una corretta gestione e rendicontazione da parte dell'Università, vi sono specifiche indicazioni in merito alle modalità di pagamento della borsa di studio in favore del dottorando?**

Il pagamento erogato dall'Università può essere gestito nell'ambito dell'autonomia di ciascun Ateneo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del D.M. 226/2021.

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XXXVIII CICLO

➤ SEZIONE D.M. 351/2022 E D.M. 352/2022

- 10. Nel caso di dottorandi assegnatari di borse di studio di cui ai DD.MM. 351/2022 e 352/2022, è possibile concedere la sospensione della borsa, previo parere favorevole del collegio dei docenti, e procedere al recupero delle mensilità della borsa finanziata con fondi a valere sul PNRR oltre il terzo anno di iscrizione?**

Si. È possibile concedere la sospensione della borsa di studio anche per il dottorando assegnatario di borsa di cui ai DD.MM. 351/2022 e 352/2022 nel rispetto di quanto previsto all'art.4 del D.M. 226/2021.

L'erogazione è disposta in favore dell'Ateneo sulla base della rendicontazione di 6 mesi di attività svolta. Per i casi in cui il dottorando usufruisce di una sospensione approvata dal collegio dei docenti, l'Ateneo può riprendere le rendicontazioni - terminato il periodo di sospensione - al riavvio delle attività del dottorando.

Per quanto concerne la modalità di rendicontazione delle attività svolte dal dottorando, ivi compreso il caso di sospensione, si rimanda alle Linee guida indirizzate ai soggetti attuatori e contenenti le necessarie informazioni.

- 11. Nel caso in cui un Ateneo conferisca borse di studio per corso di dottorato di ricerca ad altro soggetto attuatore subentrante, il finanziamento sarà erogato all'Ateneo conferente o all'Ateneo attuatore sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca?**

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 351/2022 e ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. 352/2022, *“le Università che subentrano in qualità di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'erogazione delle borse conferite”*.

- 12. Nel caso di fideiussione, la garanzia fideiussoria deve essere prestata per l'intero importo e per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca?**

Ai sensi dell'art.14, comma 6, del D.M. 351/2022 *“l'erogazione del finanziamento a favore di soggetti proponenti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria”*.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata per una quota (almeno) pari al 10% del totale del finanziamento riconosciuto dal MUR, ovvero (almeno) pari all'anticipo di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) del D.M. n. 351/2022, e deve avere una durata pari a quella del percorso dottorale finanziato. Il beneficiario della fideiussione è il MUR.

- 13. Nel caso di fideiussione, a quali condizioni e da parte di chi la garanzia fideiussoria può essere escussa?**

La garanzia fideiussoria viene escussa laddove sia impossibile per il MUR recuperare le somme richieste, a seguito di eventuale revoca del finanziamento. In proposito, si evidenzia che il beneficiario della fideiussione è il MUR e la garanzia deve avere una durata pari a quella del percorso dottorale finanziato.

- 14. Le informazioni relative al periodo all'estero e/o in impresa (data di inizio e fine, ente ospitante, etc.) e il relativo atto di impegno, per i corsi di dottorato di ricerca afferenti al XXXVIII ciclo, possono essere finalizzati anche dopo il termine indicato del 30.03.2023 e/o essere oggetto di variazione nel triennio?**

Si. Premesso che in piattaforma è inserita una nota con cui si precisa che il perfezionamento dei dati e il caricamento dei documenti attestanti l'impegno da parte degli enti ad ospitare il dottorando per il periodo di studio e ricerca deve avvenire "... entro il 30/03/2023 ovvero entro e non oltre la data di partenza del dottorando per il periodo all'estero e/o in impresa", è ammissibile indicare anche in data successiva al 30.03.2023 la sede del soggetto ospitante e la durata del periodo, fermo restando i medesimi termini e condizioni indicati e valutati in sede di verifica di coerenza e di ammissibilità della borsa assegnata. Pertanto, il perfezionamento dei dati e il caricamento della documentazione possono avvenire anche in data successiva al 30.03.2023, purché antecedente alla partenza del dottorando.

D'altra parte, si evidenzia che, qualora nella scheda borsa siano indicati differenti ente ospitante e/o durata del periodo, è necessaria una comunicazione inviata - a mezzo pec - all'indirizzo di posta elettronica DGOrdinamenti@pec.mur.gov.it, ai fini della verifica dei requisiti per l'eventuale accoglimento dell'istanza.

- 15. Il periodo di ricerca in impresa e/o all'estero (data di inizio e fine), per i corsi di dottorati di ricerca afferenti al XXXVIII ciclo, deve essere inteso come periodo continuativo?**

No. È ammessa la possibilità di svolgere il periodo in impresa "frazionato" e in più momenti all'interno del triennio, fermo restando i termini e i requisiti previsti dal relativo decreto e valutati in sede di verifica di ammissibilità e di coerenza della borsa di studio assegnata. Ad ogni buon fine, si evidenzia che a sistema vi è la possibilità di aggiungere "n" periodi che totalizzano la durata indicata e valutata in fase di verifica di ammissibilità e di coerenza al sostegno del PNRR della borsa di studio assegnata.

- 16. L'atto di impegno deve essere predisposto sia per il periodo di studio e ricerca svolto presso le imprese sia per il periodo di studio e ricerca all'estero? Può essere a firma del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca, in rappresentanza dell'Università?**

Si. L'atto di impegno da sottoscrivere per l'ospitalità del dottorando assegnatario di borsa di studio, il cui format/schema non è predefinito dal MUR, deve essere predisposto per tutti i soggetti ospitanti, sia per le imprese/centri di ricerca/Pubbliche Amministrazioni sia per i periodi all'estero.

Il documento è a firma del Magnifico Rettore o di un suo delegato, autorizzato tramite apposito atto.

- 17. Nel caso di sostituzione di un ente ospitante di cui al D.M. 351/2022, qual è la procedura da seguire per la comunicazione al MUR della modifica?**

Per l'eventuale modifica dell'ente ospitante indicato nella "scheda borsa" è richiesta una comunicazione inviata - a mezzo pec - all'indirizzo di posta elettronica DGOrdinamenti@pec.mur.gov.it, ai fini della verifica dei requisiti per l'eventuale accoglimento dell'istanza. Successivamente, in caso di esito positivo, è necessario da parte dell'Università procedere con relativa richiesta di allineamento - tramite apertura di ticket - a CINECA.

18. Nel caso di un dottorando assegnatario di borsa di studio di cui al D.M. 351/2022, si ritiene ammissibile svolgere le attività previste dall'art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021?

Non vi sono incompatibilità a svolgere le attività previste dall'art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021 - previa autorizzazione del Collegio dei docenti - da parte del dottorando assegnatario di borsa di studio di cui al D.M. 351/2022.

Resta fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal terzo periodo del succitato art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021, ai sensi del quale i *“regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima”*.

19. Nel caso di un dottorando assegnatario di borsa di studio di cui al D.M. 351/2022, è possibile concedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative?

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021 *“Il collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato di ricerca. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima”*.

Con riferimento alle attività retribuite di natura occasionale, previa valutazione positiva del collegio dei docenti e atteso il rispetto di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 53 (*“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”*) del D.lgs. 165/2001.

20. Nel caso di rinuncia da parte di un dottorando assegnatario di borsa di studio di cui al D.M. 352/2022, è possibile assegnare la borsa in parola a un altro dottorando già immatricolato ma senza borsa?

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a) del D.M. 226/2021 il bando di selezione del corso di dottorato di ricerca può prevedere *“l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo”*.

In caso di rinuncia da parte di un dottorando assegnatario di borsa, la stessa di cui al D.M. 352/2022 può essere assegnata ad altro candidato idoneo presente in graduatoria di merito secondo le modalità previste dal bando di selezione, in coerenza con il citato art. 8, comma 4, del D.M. 226/2021.

Resta fermo, oltre alle condizioni suddette e all'avvio delle attività entro il 31 dicembre, che il progetto di ricerca associato alla borsa di studio sia il medesimo.

Si rappresenta, altresì, che occorre inserire sulla piattaforma dedicata gli atti attestanti l'avvenuta procedura di subentro nella sezione *“Carica documentazione relativa ad eventuali scorrimenti di graduatoria”* e che in merito alla compilazione dei dati anagrafici relativi al dottorando subentrante è necessario operare in modo autonomo sulla piattaforma tramite la *“Card di rinuncia”* e la *“Card di subentro”*, al cui interno sono presenti le note operative di supporto per la compilazione.

21. Nel caso in cui - a seguito di accertamenti - un dottorando risulti in conflitto di interessi con l'impresa cofinanziatrice di borsa di studio e, conseguentemente, l'impresa rinunci al finanziamento, l'Università può procedere - con provvedimento motivato - a escludere il dottorando dal corso di dottorato di ricerca? E l'Università è tenuta a subentrare nel finanziamento con fondi propri?

Relativamente al caso di mancato rispetto degli obblighi di cofinanziamento delle imprese, si rimanda a quanto previsto al par. 8 delle Linee guida per la rendicontazione degli investimenti relativi ai percorsi di dottorato di ricerca co-finanziati a valere sul PNRR.